

STATUTO dell’Associazione “CARA – APS”

TITOLO I
Dell’Associazione

Art. 1
Costituzione e Denominazione

1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del Terzo Settore, l’associazione denominata “CARA - APS” in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017. L’Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2
Sede

1. L’Associazione ha sede nel Comune di Laterza e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia.
2. La sede potrà essere trasferita, all’interno dello stesso Comune, con provvedimento del Consiglio Direttivo non comportando modifica statutaria; al di fuori di questo caso, varranno le maggioranze e le procedure previste per adottare validamente le modifiche statutarie (V. art. 19 c. 2).

Art. 3
Durata

1. La durata dell’Associazione è illimitata, fatta salva la facoltà di procedere alla sua estinzione secondo le deliberazioni e le procedure disciplinate dal presente Statuto e dalle normative vigenti.

Art. 4
Logo

1. L’Associazione si riserva di ideare ed utilizzare un logo indicativo della propria denominazione.
2. La rescissione, volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determina l’automatico ed immediato divieto al suo utilizzo in qualsiasi forma da parte del soggetto dimissionario.

Art. 5
Comunicazioni e notifiche

1. Per le comunicazioni da fare agli associati, comprese le convocazioni di Assemblea, nonché ai terzi, oltre alla raccomandata a/r, sarà possibile utilizzare la P.E.C., la e-mail o anche la messaggistica WhatsApp o SMS. Viene fatta salva la riunione, di Assemblea o del Consiglio Direttivo, riunitasi oltre ogni eventuale comunicazione, con il numero totale dei componenti, oltre che eventuali modi di comunicazione ritualmente previsti, accettati e deliberati dall’Assemblea.
2. L’utilizzo di eventuali pagine aperte sulle piattaforme social, in nome dell’Associazione, servirà esclusivamente per pubblicizzare le attività associative.

Art. 6
Quota associativa

1. Ogni anno il Consiglio Direttivo, entro e non oltre la data del 31 dicembre, stabilisce l’ammontare della quota associativa nonché modi e termini di conferimento della stessa che deve avvenire, comunque, entro e non oltre la data del 30 marzo dell’anno successivo.
2. La quota associativa non è rivalutabile, non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata in alcun caso.

Art. 7

STATUTO dell’Associazione “CARA – APS”

TITOLO I
Dell’Associazione

Art. 1
Costituzione e Denominazione

1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del Terzo Settore, l’associazione denominata “CARA - APS” in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017. L’Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2
Sede

1. L’Associazione ha sede nel Comune di Laterza e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia.
2. La sede potrà essere trasferita, all’interno dello stesso Comune, con provvedimento del Consiglio Direttivo non comportando modifica statutaria; al di fuori di questo caso, varranno le maggioranze e le procedure previste per adottare validamente le modifiche statutarie (V. art. 19 c. 2).

Art. 3
Durata

1. La durata dell’Associazione è illimitata, fatta salva la facoltà di procedere alla sua estinzione secondo le deliberazioni e le procedure disciplinate dal presente Statuto e dalle normative vigenti.

Art. 4
Logo

1. L’Associazione si riserva di ideare ed utilizzare un logo indicativo della propria denominazione.
2. La rescissione, volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determina l’automatico ed immediato divieto al suo utilizzo in qualsiasi forma da parte del soggetto dimissionario.

Art. 5
Comunicazioni e notifiche

1. Per le comunicazioni da fare agli associati, comprese le convocazioni di Assemblea, nonché ai terzi, oltre alla raccomandata a/r, sarà possibile utilizzare la P.E.C., la e-mail o anche la messaggistica WhatsApp o SMS. Viene fatta salva la riunione, di Assemblea o del Consiglio Direttivo, riunitasi oltre ogni eventuale comunicazione, con il numero totale dei componenti, oltre che eventuali modi di comunicazione ritualmente previsti, accettati e deliberati dall’Assemblea.
2. L’utilizzo di eventuali pagine aperte sulle piattaforme social, in nome dell’Associazione, servirà esclusivamente per pubblicizzare le attività associative.

Art. 6
Quota associativa

1. Ogni anno il Consiglio Direttivo, entro e non oltre la data del 31 dicembre, stabilisce l’ammontare della quota associativa nonché modi e termini di conferimento della stessa che deve avvenire, comunque, entro e non oltre la data del 30 marzo dell’anno successivo.
2. La quota associativa non è rivalutabile, non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata in alcun caso.

Art. 7

Incompatibilità del nuovo associato

1. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo associato con le finalità statutarie e con i regolamenti associativi, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.
2. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea degli associati appositamente convocata.
3. Le dimissioni dell'associato vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'associazione.

TITOLO II

Finalità e attività dell'Associazione

Art. 8

Finalità

1. L'Associazione opera per il perseguimento, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.
2. **"Cara - Aps"** agisce per la promozione e l'esercizio dei diritti civili e sociali con approfondimento delle tematiche dell'attualità nella dimensione nazionale, europea e internazionale.
3. Ispirandosi ai principi della Agenda 2030 dell'ONU, **"Cara - Aps"** si impegna:
 - Per la tutela, la salvaguardia e la promozione dell'ambiente, del territorio, della salute
 - Per la tutela e salvaguardia della pace, della giustizia sociale, della integrazione e autodeterminazione dei popoli
 - Per la tutela, salvaguardia e per la promozione delle pari opportunità e contro ogni genere di violenza basata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità
 - Per la tutela e la salvaguardia delle diversità etniche, religiose e razziali
 - Per l'accesso equo ed inclusivo alla educazione e alla cultura
 - Per incentivare una crescita economica inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
 - Per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza
4. In ossequio a quanto previsto dall' art. 49 comma 2 della Costituzione della Repubblica italiana e per perseguire le suddette finalità, **"Cara - Aps"** promuove e attua iniziative civiche e di tutela dei beni comuni, basandosi sui principi di autonomia delle formazioni sociali e corresponsabilità di ogni uomo e donna per l'indirizzo e la attuazione delle politiche pubbliche, accogliendo e valorizzando tutte le risorse umane disponibili per concorrere a forme allargate di governo delle comunità.

Art. 9

Finalità

1. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui l'associazione sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
 - c) promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o artistiche, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
 - d) svolgere attività di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse dell'associazione;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, purché nel perseguimento delle finalità istituzionali e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
3. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
4. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, ivi compresa la collaborazione con gli Enti locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, la partecipazione a bandi pubblici, la partecipazione ad altre associazioni e/o Enti aventi scopi non lucrativi analoghi o connessi ai propri.

TITOLO III

Requisiti, Ammissione e Categorie degli Associati

Art. 10

Regole generali

1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, condividendone lo spirito e gli ideali e non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto, osservandone i dettati, anche degli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Fino al compimento del 18° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti associativi dal tutore e, tramite questo, gli viene garantito il diritto di voto (elettorato attivo), senza che questo rappresenti limitazione alcuna della vita associativa ma in perfetta armonia con il dettato normativo (V. art. 11 c. 5).
3. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.
4. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo di riferimento tramite apposito atto.
6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
7. L'associato non potrà essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione esclusivamente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Art. 11

Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo (V. art. 10 c. 2), che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo di cui all'art. 5; la prossima

Assemblea regolarmente convocata, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni, deciderà in merito all'appello presentato. Gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne (V. art. 10 c. 2).

Art. 12

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, fatta eccezione per quanto espressamente previsto nel presente Statuto (V. art. 10 c. 2);
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
 - d) utilizzare il nome dell'Associazione, in qualsiasi forma riconoscibile, solo per le attività promosse dall'Associazione stessa e coerentemente con i suoi obbiettivi.

Art. 13

Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa entro la data prevista (V. art. 6 c. 1). L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto;
 - c) decesso dell'associato. Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo di cui all'art. 5; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata, comunque non oltre 30 (trenta) giorni; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione (V. art. 6 c. 2).

TITOLO IV

Norme sul volontariato

Art. 14

Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 15

Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO V

Organi sociali

Art. 16

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione, salvo il disposto di previsioni di legge e fatta eccezione per quanto previsto all'art. 10 c. 2, non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 17

Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati regolarmente iscritti nell'apposito libro (V. art. 13, c. 3).

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Il Presidente non può detenere deleghe.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati;
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) di questo articolo il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, sarà sostituito nei suoi compiti dal Vice (V. art. 21 c. 4) o dall'organo di controllo il quale, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati (V. art. 5) almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide ove verbalizzate.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente (V. art. 21 c. 4). In mancanza di questi si procede, salvo il numero legale, per il tramite dell'associato più anziano per iscrizione, il quale verbalizza l'impossibilità di proseguire con l'assemblea e ne rinnova la convocazione. Superato il numero di tre convocazioni consecutive senza la presenza del Presidente o del Vice, senza alcun giustificato motivo, questi vengono destituiti dalla carica con l'apertura dell'iter di espulsione (V. art. 13, c. 3) e successivo procedimento di nuova elezione (V. art. 24 c. 2; 25 cc 2,3)
8. Il Presidente dell'assemblea nomina, fra gli associati, un segretario qualora non fosse nominato all'interno del Consiglio Direttivo o assente (V. art. 21 c. 4).
9. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
10. Dell'assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato tutti i partecipanti all'assemblea.

Art. 18

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Il Presidente non può detenere deleghe.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati;
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) di questo articolo il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, sarà sostituito nei suoi compiti dal Vice (V. art. 21 c. 4) o dall'organo di controllo il quale, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati (V. art. 5) almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide ove verbalizzate.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente (V. art. 21 c. 4). In mancanza di questi si procede, salvo il numero legale, per il tramite dell'associato più anziano per iscrizione, il quale verbalizza l'impossibilità di proseguire con l'assemblea e ne rinnova la convocazione. Superato il numero di tre convocazioni consecutive senza la presenza del Presidente o del Vice, senza alcun giustificato motivo, questi vengono destituiti dalla carica con l'apertura dell'iter di espulsione (V. art. 13, c. 3) e successivo procedimento di nuova elezione (V. art. 24 c. 2; 25 cc 2,3)
8. Il Presidente dell'assemblea nomina, fra gli associati, un segretario qualora non fosse nominato all'interno del Consiglio Direttivo o assente (V. art. 21 c. 4).
9. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
10. Dell'assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato tutti i partecipanti all'assemblea.

Art. 18

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Le eventuali deleghe contribuiscono alla formazione del quorum.

Art. 19

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (V. art. 31). Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
4. Le eventuali deleghe contribuiscono alla formazione del quorum.
5. Qualunque associato e gli organi dell'ente possono chiedere l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto.

Art. 20

Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto (elettorato attivo) spetta agli associati senza alcun limite temporale di iscrizione e fatto salvo il regolare versamento della eventuale quota associativa annuale (V. art. 10 c. 2).
3. Fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. 10, c. 3, il diritto all'elettorato attivo e passivo sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima occasione utile, dopo il raggiungimento della maggiore età.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 21

Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea tra gli associati regolarmente iscritti in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della elezione e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono indicati nell'Atto Costitutivo a seguito di elezione e apposito verbale allegato.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Oltre a quanto previsto nel presente Statuto (V. art. 10 c. 2; art. 20 c. 3), possono, inoltre, essere previste altre cause di incompatibilità di fatto che comportano una giusta motivazione da parte dell'organo dirigente.
3. I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili, per le stesse cariche, per un massimo di una volta consecutiva, dopo la quale possono ricandidarsi dopo almeno un turno di elezione. In caso di numero insufficiente di associati per permettere la rotazione delle cariche, è possibile ripresentare la candidatura in deroga a quanto previsto. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente. Nomina, inoltre, il Tesoriere ed il Segretario, cariche che possono essere anche ricoperte da un'unica persona. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento in tutti i suoi poteri, compreso quello di firma. Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo intenda affidargli. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo intenda delegargli.
5. Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.
6. Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto subentra il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo assenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, senza giustificato motivo, decadono automaticamente dal loro incarico e ad essi subentreranno, nell'ordine, i non eletti i quali dureranno in carica sino alla scadenza del biennio del Consiglio stesso. In caso di assenza dei non eletti, l'Assemblea, ritualmente convocata entro e non oltre 30 (trenta) giorni, procederà con elezione ad integrare il numero dei consiglieri.

Art. 22

Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto ex art. 5, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi senza giustificato motivo, è presieduto da altro Consigliere più anziano di iscrizione il quale verbalizza l'impossibilità di proseguire e rinnova la convocazione entro un termine massimo di tre giorni. Superato il numero di tre convocazioni consecutive senza la presenza del Presidente o del Vice, senza alcuna giusta causa di assenza, questi vengono destituiti dalla carica con l'apertura dell'iter di sostituzione di cui all'art. 21, c. 6.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i membri del Consiglio presenti. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 23

Consiglio direttivo: competenze

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
 3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 24

Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è eletto all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che di terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Art. 25

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) assenza ingiustificata prorogata per tre volte consecutive (vedi artt. 16, 17)
 - e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad

una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 26

Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO VI

I libri sociali

Art. 27

Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

TITOLO VII

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 27

Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 30

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VIII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1 del Codice del Terzo Settore e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO IX

Disposizioni finali

Art. 32

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano rispettivamente le regole previste nei Regolamenti della presente Associazione, il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Flora B...

Francesco Busto

Domenico Ricciardi

Luisa Nobile

Pietro Capodiferno

Michele Sant...

Guy Felli